

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA TUTELA DEI DIRITTI E DELLE PARI OPPORTUNITÀ, DELLA
GENITORIALITÀ E DELLE DISABILITÀ

PREAMBOLO.....	2
1) GRAVIDANZA E MATERNITÀ.....	7
2) PATOLOGIE CONNESSE ALLA GRAVIDANZA	7
3) ADOZIONE – AFFIDAMENTO.....	7
4) PERCORSI DI PROTEZIONE	8
5) PATERNITÀ.....	8
6) SITUAZIONI CONNESSE ALLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ.....	9
7) POSSIBILITÀ DI TRATTAZIONE SCRITTA E UDIENZA DA REMOTO	9
8) CASI DI ESCLUSIONE	10
9) ANTICIPAZIONE O POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI CHIAMATA DELLA CAUSA O DEL PROCESSO	11
10) CRITERI DI PRIORITÀ NELLA GESTIONE DELL'UDIENZA	12
11) MODI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	12
12) ACCESSO ALLE CANCELLERIE.....	13
13) GESTIONE DEL RUOLO E CALENDARIO DEL PROCESSO	13
14) ONERI INFORMATIVI	14
15) RIMESSIONE IN TERMINI.....	14
16) NORME DI CHIUSURA E OSSERVATORIO	15

PREAMBOLO

Su iniziativa del COMITATO PARI OPPORTUNITÀ DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO
DI LECCE

tra

- PRESIDENTE CORTE DI APPELLO DI LECCE;
- PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE;
- PREPOSTO ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE – SEZ. DISTACCATA DI TARANTO;
- AVVOCATO GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE - SEZ. DISTACCATA DI TARANTO;
- PRESIDENTE TRIBUNALE DI LECCE;
- PRESIDENTE TRIBUNALE DI BRINDISI;
- PRESIDENTE TRIBUNALE DI TARANTO;
- PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE;
- PRESIDENTE TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO;
- PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA SORVEGLIANZA DI LECCE;
- PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA SORVEGLIANZA DI TARANTO;
- PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI LECCE
- PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI BRINDISI;
- PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI TARANTO;
- PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE;
- PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO;
- DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE;

- DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DEL TRIBUNALE DI LECCE, BRINDISI E TARANTO;
- CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE, BRINDISI E TARANTO in persona dei rispettivi Presidenti;
- COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE, BRINDISI E TARANTO in persona dei rispettivi Presidenti;
- AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE;
- AVVOCATURA DISTRETTUALE INPS;
- AVVOCATURA DISTRETTUALE INAIL;

Le parti, come sopra costituite,

VISTI

- gli artt. 2, 3, 24, 37, 51 e 111 della Costituzione italiana;
- gli artt. 15 (Libertà professionale e diritto di lavorare), 21 (Non discriminazione), 23 (Parità tra uomini e donne), 24 (Diritti del bambino), 33 (Vita familiare e professionale) della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01);
- gli artt. 2, 3, 137 e 141 del Trattato CE, come modificato dal Trattato di Lisbona;
- l'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile, che si propone il raggiungimento della parità di genere anche attraverso l'adozione di politiche sane e di una legislazione applicabile per la promozione della parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e bambine, a tutti i livelli;
- la Direttiva 76/207/CEE, modificata dalla Direttiva 2002/73/CE relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento in materia di accesso al lavoro, formazione e promozione professionale, condizioni di lavoro;
- la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, concernente l'attuazione del principio di pari opportunità e pari trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego;

- la Direttiva 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza;
- l'articolo 1 e l'allegato A, numero 27), della L. 22 aprile 2021, n. 53 (recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020);
- la Legge 5 febbraio 1992, n.104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità;
- la Legge 8 marzo 2000, n.53, recante Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città; legge che, in particolare all'art. 9, prevede la promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione di lavoro volte a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro;
- il D. Lgs. n. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e le successive modifiche;
- il D. Lgs. 145/2005, attuativo della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionale e alle condizioni di lavoro;
- il D. Lgs. 198/2006, noto come "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna", aggiornato con la L. n. 205 del 27 dicembre 2017 e modificato dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (art. 1, cc 139-148) che ha previsto l'adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere;
- la Strategia Nazionale per la parità di genere 2021-2026 (Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, luglio 2021);

- la Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 di applicazione delle disposizioni ex artt. 17 e 27 del D Lgs. n. 151/2001, a tutela e sostegno della maternità e della paternità;
- il D. Lgs. 5/2010 attuativo della Direttiva 2006/54/CE;
- la Legge 31 dicembre 2012, n.247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 465 e 466;
- i Protocolli per la gestione delle udienze penali e civili, tra cui il “*Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati*”, deliberazione 13 dicembre 2007 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3) della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- le modifiche di cui all'art. 3 della Legge n. 104/1992 apportate dal D. Lgs. n. 62/2024 (decreto disabilità 2024);
- la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (*Convention on the elimination of all forms of discrimination against women – CEDAW*)

PREMESSO CHE

- le parti firmatarie del presente Protocollo, consapevoli della funzione sociale che sono chiamate a svolgere nei rispettivi ambiti, e coerentemente con le proprie specifiche competenze, intendono disciplinare e attuare strumenti atti a garantire e promuovere le pari opportunità, la genitorialità e tutelare le condizioni di disabilità tra gli operatori del diritto, rimuovendo ogni ostacolo di natura discriminatoria, anche al fine di promuovere e favorire una cultura inclusiva e antidiscriminatoria, priva di pregiudizi e stereotipi.

- le stesse parti concordano sull'importanza di una effettiva conciliazione tra le esigenze professionali e le esigenze familiari nell'organizzazione della vita lavorativa delle persone alla cui tutela il presente protocollo si rivolge;
- le stesse parti condividono la necessità di intervenire affinché la tutela della maternità e della paternità, anche per effetto di adozione nazionale e internazionale e di affidamento familiare, tragga concreta realizzazione, così garantendo e affermando una reale parità fra uomini e donne, sia nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi, sia nell'esercizio della professione forense; condividono, altresì, la necessità di intervenire a tutela delle condizioni di disabilità;
- le stesse parti, a tal fine, ritengono necessaria una sinergia nell'ottica di una corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria, sviluppando un rapporto di intensa collaborazione volto a sensibilizzare magistrati, avvocati e personale di cancelleria a una reale cultura inclusiva e antidiscriminatoria, nel rispetto delle pari opportunità e a tutela delle condizioni di disabilità;
- tutte le parti intendono garantire in ogni circostanza l'efficacia e il corretto esercizio dell'amministrazione della Giustizia, di cui la salvaguardia al diritto della difesa dell'assistita/o costituisce uno dei cardini principali, mediante l'assunzione di precisi impegni tra le parti aderenti, a garanzia di soluzioni certe e preventivamente concordate;
- le parti sottoscrivono il presente Protocollo, da intendersi come insieme di linee guida per i casi previsti e disciplinati; si impegnano, altresì, a divulgarlo e a favorirne la adozione, salve le norme di legge che disciplinano i rinvii delle udienze.

Tutto quanto premesso, da intendersi quale parte necessaria e integrante del presente Protocollo, le parti firmatarie indicate si impegnano e stabiliscono quanto segue.

1) GRAVIDANZA E MATERNITÀ

Lo stato di gravidanza e la maternità biologica costituiscono causa di legittimo impedimento alla partecipazione delle avvocate alle udienze civili e penali per il periodo di cinque mesi corrispondente al congedo per maternità a norma del D. Lgs. n. 151/2001 e succ.mod., fermi, **per il processo civile**, il disposto dell'art. 81 *bis* disp. att. c.p.c. (rubricato "*Calendario del processo*"), così come modificato dall'art. 4, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ("*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*", cd. Riforma Cartabia) e, **per il processo penale**, il disposto dell'art. 420 *ter* c.p.p. (rubricato "*Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore*") così modificato dal D. lgs. n. 150 del 2022 ("*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*"; cd. riforma Cartabia).

2) PATOLOGIE CONNESSE ALLA GRAVIDANZA

La sussistenza di patologie connesse e/o gravi complicazioni della gravidanza, per il periodo anteriore a quello di cui all'articolo 1, conferisce facoltà di richiesta di rinvio qualora comprovata da specifica certificazione medica, a condizione che l'impedimento sia tempestivamente comunicato.

3) ADOZIONE – AFFIDAMENTO

È altresì causa di legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze civili e penali, per un periodo massimo di cinque mesi, l'adozione nazionale e internazionale e, per un periodo massimo di tre mesi, l'affidamento del minore, termini decorrenti dall'ingresso del minore nella

nuova famiglia nel caso di adozione nazionale o affidamento o dall'ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

In caso di adozione internazionale, il legittimo impedimento può essere invocato anche prima dell'ingresso del minore in Italia limitatamente al periodo di permanenza obbligatoria del genitore avvocato/a all'estero richiesto per l'incontro col minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.

4) PERCORSI DI PROTEZIONE

L'avvocata inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio ex articolo 5-bis del D.L. 14.8.2013, n. 93 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119), potrà invocare il proprio *status* di "*donna inserita in percorsi di protezione in quanto vittima di violenza di genere*" quale causa di legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze civili e penali per un periodo di massimo tre mesi.

5) PATERNITÀ

La paternità è riconosciuta quale causa di legittimo impedimento alla partecipazione dell'avvocato alle udienze civili e penali per un massimo di dieci giorni, non frazionabili a ore, ricompresi tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi alla nascita del bambino, ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.. In tal caso, è onere del difensore autocertificare la sussistenza delle predette condizioni nonché la circostanza di non aver superato i limiti temporali di cui all'art. 27 *bis* comma 6 D.lgs. 151/2001 e ss. mm., con le modalità indicate nell'art. 11.

6) SITUAZIONI CONNESSE ALLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ

È, altresì, causa di legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze civili e penali l'improvvisa malattia, l'infortunio o la sussistenza di improrogabili e impreviste esigenze, connessi alla condizione di disabilità di cui al D.lgs. n.62 del 2024 dell'avvocato/a e/o del figlio che viva una condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3 co. 3 della Legge n. 104/1992.

Ai fini del rinvio, l'avvocato/a dovrà presentare apposita istanza al giudice con le modalità indicate nell'art. 11.

7) POSSIBILITÀ DI TRATTAZIONE SCRITTA E UDIENZA DA REMOTO

Al fine di garantire la partecipazione all'udienza di avvocati e avvocate che, pur trovandosi nelle condizioni innanzi indicate agli articoli da 1) a 6), intendano comunque parteciparvi, nel processo civile è data loro la possibilità di richiedere, con istanza da presentarsi di norma almeno cinque giorni prima ovvero, in presenza di giustificato motivo, entro un termine inferiore, la trattazione da remoto ovvero la trattazione scritta dell'udienza, nei limiti e alle condizioni di cui rispettivamente agli artt. 127-*bis* e 127-*ter* c.p.c., anche alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 164/2024, con eventuale rinvio dell'udienza ove vi sia la necessità di assicurare il rispetto del termine di quindici giorni previsto dai suddetti articoli. Nel caso in cui subentra un legittimo impedimento, sempre ricollegabile alle situazioni di cui agli articoli da 1 a 6, che impedisca agli avvocati o alle avvocate di partecipare all'udienza celebrata mediante collegamento audiovisivo a distanza, o di depositare le note scritte entro il termine assegnato dal giudice, resta fermo il diritto di chiedere il differimento dell'udienza o del termine per il deposito di note scritte; qualora gli avvocati o le avvocate siano incorsi in decadenze a causa di una delle ipotesi di legittimo impedimento di cui al presente capoverso, il giudice, su

richiesta della parte, valuterà, ove ne ricorrano i presupposti, la remissione in termini per il deposito delle note scritte o per il compimento di ulteriori attività difensive.

Nei casi in cui l'udienza non può essere celebrata mediante collegamenti audiovisivi a distanza (ad es. udienza di assunzione di prove per testi), ovvero nei casi in cui l'udienza non può essere sostituita dal deposito di note scritte (ad es. udienza di prima comparizione delle parti, udienza di assunzione di prove testimoniali o di interrogatori formali, udienza di discussione celebrata con modalità pubbliche su richiesta di una delle parti), resta fermo, per gli avvocati o le avvocate che si trovino in una delle situazioni di cui agli articoli da 1 a 6 il diritto di chiedere il differimento dell'udienza.

Nel **processo penale** e nelle ipotesi in cui sia prevista necessariamente la presenza del difensore, è data facoltà a quest'ultimo di chiedere la partecipazione all'udienza da remoto, che sarà assicurata nei soli casi e nei modi previsti dalla legge.

Ferma restando la possibilità di richiedere il rinvio dell'udienza, in tutte le ipotesi di cui agli articoli da 1) a 6), è comunque facoltà dell'avvocata/o che versi in tali situazioni e che intenda comunque partecipare all'udienza, in alternativa alla trattazione scritta o all'udienza da remoto, ove consentita, designare previamente un sostituto, anche tramite apposito elenco, ove esistente, elaborato dal locale Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

8) CASI DI ESCLUSIONE

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano nel caso di mandato congiunto.

Resta fermo il dovere del giudice di ravvisare l'effettiva ricorrenza di situazioni di impedimento idonee a determinare il rinvio del processo.

9) **ANTICIPAZIONE O POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI CHIAMATA DELLA CAUSA O DEL PROCESSO**

Nel rispetto del presente Protocollo e compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio, **sia nel processo civile che nel processo penale**, potrà essere avanzata, con istanza depositata almeno cinque giorni prima dell'udienza (o entro un termine inferiore in caso di situazioni sopraggiunte e non prevedibili), richiesta di anticipazione o posticipazione dell'orario di chiamata della causa, nei seguenti casi:

- a) da parte dell'avvocata o del pubblico ministero per i procedimenti che segue personalmente che sia in gravidanza;
- b) da parte dell'avvocato/a o del pubblico ministero per i procedimenti che segue personalmente che sia genitore di minore per necessità di allattamento o per malattia del bambino, sino al compimento del dodicesimo anno di età della prole, anche in caso di adozione o affidamento;
- c) da parte dell'avvocato/a o del pubblico ministero per i procedimenti che segue personalmente genitore di persona in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo, certificata anche ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 104/1992 e/o di minore che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, secondo quanto certificato ai sensi dell'art. 2 della L. 118/1971, sino al compimento del dodicesimo anno di età della prole o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- d) da parte di avvocati/e o del pubblico ministero per i procedimenti che segue personalmente, che assistono familiari in condizione di disabilità e con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3 co 3 L. 104/1992 o che abbiano patologie oncologiche e/o invalidanti;
- e) da parte del difensore o del pubblico ministero per i procedimenti che segue personalmente, che versi in condizione, non costituente impedimento assoluto a comparire, di improvvisa malattia, infortunio o in presenza di improrogabili e imprevedute esigenze connesse alla condizione di disabilità di cui D.lgs. n.62 del 2024.

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, si intendono per “familiari” i soggetti indicati nell'articolo 33 co. 3 della legge n. 104/1992.

Le situazioni ivi indicate si intendono sussistere sulla base della dichiarazione/autocertificazione dell'avvocato/a, da inviarsi tempestivamente alla cancelleria entro i termini sopra specificati o da depositarsi in udienza in caso di sopraggiunta urgenza. Il giudice potrà disporre accertamenti.

In alternativa alla richiesta di anticipazione o posticipazione dell'orario di chiamata, l'avvocata/o potrà chiedere, la trattazione scritta o la partecipazione da remoto in base a quanto previsto nell'articolo 7.

10) CRITERI DI PRIORITÀ NELLA GESTIONE DELL'UDIENZA

Sia nei procedimenti civili che in quelli penali, nell'ambito di ciascuna fascia d'orario eventualmente prevista, e anche in deroga all'ordine dei giudizi interno alla fascia fissato nel ruolo, il giudice tratta con precedenza, nell'ordine, i giudizi per i quali verifica siano presenti in aula come testi o dichiaranti soggetti detenuti anche non imputati, persone con disabilità, donne in evidente o documentato stato di gravidanza o che allattino la propria prole, parti private ultrasettantenni o che documentino di provenire per l'udienza da regioni diverse dalla Puglia.

Tali situazioni particolari saranno segnalate in aula dagli interessati al personale d'udienza che assiste il giudice, che le sottoporrà a quest'ultimo senza ritardo.

11) MODI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Ai fini del rinvio di cui agli articoli da 1 a 6, l'avvocata/o dovrà presentare apposita istanza all'autorità giudicante, di norma almeno cinque giorni prima o entro un termine inferiore, in presenza di giustificato motivo, allegando apposita documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni ivi previste; ai fini della richiesta di anticipazione o posticipazione di cui

all'articolo 9, la sussistenza di tali condizioni potrà essere comprovata allegando anche una dichiarazione sostitutiva *ex art.* 47 D.P.R. n. 445/2000, salva la facoltà del giudice di disporre accertamenti.

L'istanza dovrà essere comunicata tempestivamente dai difensori anche alle altre parti processuali.

12) ACCESSO ALLE CANCELLERIE

Il personale di cancelleria e le avvocate e gli avvocati nello svolgimento degli adempimenti presso gli uffici daranno precedenza all'avvocata in stato di gravidanza, all'avvocata che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento, all'avvocato/a che adduca ragioni di urgenza legate alla condizione di disabilità del proprio figlio che abbia necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'articolo 3 co. 3 della Legge 104/1992 e agli avvocati/e o altre parti che versino in una condizione di disabilità.

Le indefettibili necessità di cura dei figli nei primi mesi di vita e altre gravi e documentate necessità della prole comporteranno analoga precedenza per entrambi i genitori.

13) GESTIONE DEL RUOLO E CALENDARIO DEL PROCESSO

Il giudice – nel fissare le udienze, disporre i rinvii, stabilire il calendario del processo e nel concedere eventuale proroga dei termini per la redazione degli atti difensivi – terrà conto delle esigenze rappresentate dall'avvocato/a o dal pubblico ministero nella trattazione dei procedimenti che segue personalmente e del periodo corrispondente al congedo di maternità/paternità stabilito *ex lege*, e in particolare *ex D. Lgs.* n. 105/2022, e comunque considerando i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi a esso, ovvero i cinque mesi dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, a prescindere dall'eventuale sussistenza di patologie connesse.

Nell'ipotesi di processi con un elevato numero di imputati, alcuni dei quali sottoposti a misura cautelare, nella calendarizzazione dei processi e dell'attività processuale si cercherà di contemperare le eventuali esigenze delle parti (difensori, imputati, testimoni, pubblico ministero nella trattazione dei procedimenti che segue personalmente) collegate alla maternità, alla paternità o alla cura di persone con disabilità, con la necessità di speditezza del processo e della sua conclusione entro i termini di durata previsti in caso di applicazione di misure cautelari; tali ultime esigenze relative allo *status libertatis* degli imputati, in ogni caso, sono destinate a prevalere sulle altre fatte valere dalle parti.

14) ONERI INFORMATIVI

Nei casi di legittimo impedimento, nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare, il difensore, prima di chiedere il rinvio, con conseguente sospensione dei termini della durata della misura, informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza.

La medesima informazione sarà fornita dal difensore nel caso di richiesta di rinvio con conseguente sospensione dei termini di prescrizione del reato.

15) RIMESSIONE IN TERMINI

Il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a sé non imputabile e in presenza di ragioni che non abbiano consentito in modo assoluto l'esercizio delle facoltà processuali, potrà essere rimesso in termini con provvedimento del giudice.

Il fatto impeditivo deve essere dovuto a improvvisa malattia, infortunio o alla sussistenza di improrogabili e impreviste esigenze connesse alla condizione di disabilità di cui D.lgs. n.62 del 2024.

